



M/903/150-C Rev. 4

La DPIA (Data Protection Impact Assestment) – o anche VIP (Valutazione d'Impatto Privacy) - è un processo (che esita in undocumento) inteso a descrivere il trattamento di dati personali, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. E' strumento e conseguenza della responsabilizzazione del titolare, e si riferisce a un trattamento conosciuto analiticamente e descritto in ogni suo aspetto; essa, perciò, assume anche una valenza organizzativa, con positivaricaduta sul piano operativo e logistico dello studio, in particolare se osservazionale (uno studio, cioè, che si risolve esclusivamente nella raccolta ed elaborazione di dati per lo più personali. La DPIA mette dunque a disposizione, in generale:

- una descrizione sistematica del trattamento;
- la esplicitazione delle finalità del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- · le misure tecniche e organizzative che il titolare ritiene di dover adottare allo scopo di mitigare tali rischi.

La DPIA è redatta dal preposto al trattamento¹ e oggetto di parere da parte del Responsabile della protezione dei dati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Indicare la denominazione del trattamento²

"Prognostic evaluation of H3K27me3 immunohistochemical loss in atypical meningiomas"

Indicare la finalità del trattamento³

- Obiettivo 1: Stabilire e integrare multi-omicamente il Nectin ImmunoCode (NICe) e il suo impatto prognostico sulla progressione dei tumori inclusi nella casistica.
- Obiettivo 2: Valutare l'impatto predittivo del Nectin ImmunoCode (NICe) per la terapia con inibitori del checkpoint immunitario (ICI).
- Obiettivo 3: Sviluppare strategie multivalenti basate su nanobody che mirano ai membri della famiglia delle nectine per migliorare l'immunoterapia del cancro e gli esiti clinici dei pazienti.

Indicare le tipologie di dati oggetto del trattamento, specificando ogni tipologia di dato⁴

- Dati istopatologici relativi alla diagnosi (diagnosi secondo criteri WHO 2021)
- Dati clinici

Indicare le tipologie di interessati al trattamento⁵

I casi previsti nello studio sono rappresentati da materiale incluso in paraffina relativo a pazienti di età superiore a 18 anni condiagnosi di meningioma di grado 2 (sec. WHO). Saranno identificati utilizzando l'archivio dell'AOUC Careggi (Firenze, Italia) e degli altri centri coinvolti nello studio.

Indicare i soggetti interni che partecipano al trattamento quali persone espressamente designate o autorizzate⁶

- Sperimentatore Principale
- Medico specialista esercitante libera professione presso AOUC
- Medico in formazione specialistica presso Università degli Studi di Firenze

Indicare eventuali soggetti esterni che partecipano al trattamento quali titolari, responsabili o persone designate/autorizzate altrattamento⁷

Sperimentatori degli altri centri di ricerca coinvolti:

- Prof. Tobias Bald <u>Tobias.Bald@ukbonn.de</u>, Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn, Venusberg-Campus 1, 53127, Bonn.
- Prof. Mandalà Mario Mario.mandala@unipg.it, Unit of Medical Oncology, University of Perugia, Piazza dell'Università2, 06123, Perugia
- Prof. Michael <u>HölzelMichael.hoelzel@ukbonn.de</u>,
 Venusberg-Campus 1, 53127, Bonn
 Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn,





M/903/150-C

- Prof. Piotr Rutkowski <u>Piotr.Rutkowski@pib-nio.pl</u>, Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-CurieNational Research Institute of Oncology, W.K. Roentgen a 5, 02-781 Warsaw
- Prof. Josep Malvehy jmalvehy@clinic.cat, Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic ofBarcelona, C. de Villarroel, 170, Barcelona

Descrivere il flusso dati (cioè come i dati sono spostati o elaborati). Occorre descrivere il flusso analiticamente nei suoi vari passaggi, operazioni, attori⁸

I dati saranno raccolti dalla cartella elettronica (Winsap) e poi inseriti all'interno della piattaforma RedCap da parte del PI o deglialtri medici facenti parte del gruppo di studio. Tutti i centri partecipanti hanno accesso alla piattaforma Redcap.

Ad ogni paziente verrà assegnato un codice alfanumerico che rende possibile lasua identificazione solo da parte dei soggetti interni partecipanti allo studio. Per ogni paziente vengono richiesti, all'archivio interno alla struttura, tutti i blocchetti FFPE (Inclusi in paraffina fissati in formalina) e i vetrini che ne sono stati prodotti. Alcuni campioni saranno inviati dall'Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Perugia. Questi verranno catalogati e conservati presso il laboratorio fino al termine dello studio.

Di seguito la descrizione dei ruoli dei centri partecipanti:

- 1.1 Screening dell'eterogeneità intratumorale e intertumorale dell'espressione delle nectine/molecole simili alle nectine nei tumori primari dalle coorti retrospettive non trattate di melanoma (MM), cancro renale (RCC), cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e carcinoma testacollo a cellule squamose (HNSCC) mediante immunoistochimica (IHC). Allestimento e prioritizzazione dei campioni per le analisi CODEX. (Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia. Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona)
- 1.2 Valutazione dell'evoluzione dell'espressione delle nectine/molecole simili alle nectine in campioni tumorali primitivi e metastatici, provenienti da coorti non trattate retrospettivamente di MM, RCC, NSCLC e HNSCC. Studio della densità e della distribuzione spaziale delle nectine/molecole simili alle nectine in base al sito metastatico e della correlazione con biomarcatori clinici e patologici prognostici già noti e convalidati.
- (Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)
- 1.3 Analisi multiplex dell'espressione delle nectine/molecole simili alle nectine nel contesto spaziale con la composizione cellulare e non cellulare del microambiente tumorale (TME) mediante la tecnologia ultra-high plex CODEX su campioni FFPE selezionati in 1.1/1.2.
- Definizione del "Nectin ImmunoCode" (NICe) e sviluppo di un pannello di anticorpi mid-plex per la valutazione del NICe nei campioni di tessuto FFPE ad alta capacità, correlando il NICe con gli esiti clinici (ORR, PFS, OS) in coorti retrospettive di 1.1.
- (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)
- 1.4 Integrazione del NICe dalle coorti retrospettive con dati multiomici (trascrittoma, mutazioni driver) per perfezionare ulteriormente il NICe. (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze)
- 2.1 Correlazione del NICe con gli outcome clinici (tasso di risposta oggettiva ORR, sopravvivenza libera da progressione PFS, sopravvivenza complessiva OS) nei tessuti tumorali FFPE provenienti da coorti di validazione retrospettive e prospettiche di pazienti trattati con ICI (MM, HNSCC, NSCLC, RCC).
- (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)
- 2.2 Decifrare l'evoluzione del NICe in casi retrospettivi di MM, HNSCC, NSCLC, RCC (baseline e progrediti) sottoposti a terapia ICI.
- (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)
- 2.3 Integrazione dei dati multiomici (trascrittomi, mutazioni driver) con il NICe su tumori metastatici raccolti in studi prospettici e campioni di tessuto normale adiacente da coorti di cancro (MM, HNSCC, NSCLC, RCC) trattati con ICIs, e correlazione con gli outcome clinici (ORR, PFS, OS) per aumentare il potere predittivo del NICe.
- (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze)
- 2.4 Studio dei meccanismi e della cinetica del rilascio delle nectine/molecole simili alle nectine nel siero di pazienti oncologici (MM, HNSCC, NSCLC, RCC) che ricevono ICIs, e correlazione con gli outcome clinici (ORR, PFS, OS). Se necessario, anche la cinetica del rilascio delle nectine verrà integrata nel NICe.
- Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)
- 3.1 Generazione di nanobodies diretti contro le nectine/molecole simili alle nectine coinvolgendo le strutture EMBL PepCore e UKB Nanobody Core Facilities. I camelidi saranno immunizzati con nectine/molecole simili alle nectine ricombinanti. Dopo l'immunizzazione di richiamo, si procederà allo screening di nanobodies con alta affinità di legame e all'isolamento dei candidati migliori per ulteriori test di legame e funzionali. (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn)
- 3.2 Caratterizzazione del legame dei nanobodies alle nectine/molecole simili alle nectine in vitro e progettazione di strategie multivalenti.

M/903/150-C

Rev. 4

candidati migliori saranno sottoposti a bioingegneria per clonare e produrre nanobodies multivalenti per ulteriori studi funzionali. (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn)

3.4 Valutazione degli effetti del potenziamento dell'immunità da parte dei nanobodies bloccanti le nectine/molecole simili alle nectine in organoidi tumorali derivati da pazienti (PDOs). Per determinare l'efficacia dei nanobodies, verrà misurata la proliferazione delle cellule T, la produzione di citochine e l'uccisione delle cellule tumorali mediante citometria a flusso spettrale.

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn)

3.5 Valutazione del legame dei nanobodies alle nectine/molecole simili alle nectine per la diagnostica del rilascio di tali molecole nel siero di pazienti che ricevono ICI. In questo contesto, saranno sviluppati saggi basati su ELISA per misurare accuratamente più nectine/molecole simili alle nectine rilasciate nel siero dei pazienti.

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn - Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia - Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology - Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)

Indicare dove vengono archiviati e conservati i dati⁹

Come sistema di conservazione dati verrà usato l'applicativo RedCap. Per il processo di archiviazione si continuerà ad usarel'applicativo RedCap fino all'eliminazione dei dati come previsto da protocollo.

PRINCIPI FONDAMENTALI¹⁰

Limitazione delle finalità: indicare la base giuridica del trattamento, cioè la sua finalità lecita, quale prevista ex artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi Regolamento)¹¹

La base giuridica del trattamento è il consenso. Per gli interessati che non sarà possibile informare e peri quali non sarà possibile ottenere il consenso, è rappresentata, dal parere positivo del competente comitato etico a livello territoriale(ea successiva autorizzazione del Direttore Generale AOUC), alla luce della nuova formulazione dell'art. 110del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, conseguente alle modifiche apportate dalla Legge 56 del29 aprile 2024.

Minimizzazione dei dati: indicare i criteri utilizzati per garantire l'adeguatezza, la pertinenza e la non eccedenza dei dati utilizzati l'a dati raccolti sono solamente quelli necessari allo studio. I dati anagrafici e le informazioni sulla diagnosi sono necessari perdeterminare la possibilità di includere il paziente all'interno dello studio. I risultati delle analisi previste sono necessari per la realizzazione delle finalità di trattamento sopra riportate.

Limitazione della conservazione: indicare per quanto tempo sono conservati i dati e i criteri per la conservazione dei dati¹³

Il termine di conservazione dei dati è fissato a5anni; si evidenzia la consapevolezza che la valenza normativa dei termini di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti, sempre orientate a regolare gli studi interventistici, non è direttamente ed immediatamente prescrittiva per gli studi osservazionali, così che viene comunque chiamata in causala responsabilizzazione del Titolare. Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di5anni in quanto la conservazionedi questi dati è ritenuta utile per la possibilità di utilizzarli nell'ambito di futuri progetti. I pazienti sono stati informati tramite il consenso informato che i dati raccolti sono unicamente quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di questostudio. Inoltre, con lo stesso consenso si informano i pazienti che i loro dati raccolti nell'ambito di questo studio saranno

cancellati una volta scaduti i termini di conservazioni.

Esattezza dei dati: indicare le misure individuate per aggiornare, correggere o cancellare i dati che risultano non esatti inriferimento alla finalità per la quale sono trattati¹⁴

Nell'ambito di questo studio i dati vengono ricavati dall'applicativo informatico di WINSAP 3.0.

*Integrità e riservatezza dei dati*¹⁵: indicare le misure tecniche ed organizzative adottate per garantire la sicurezza dei dati rispettoa trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danni accidentali, precisando quanto segue:

Per l'integrità e riservatezza dei dati ci si affida a RedCap l'applicativo dove vengono caricati i dati relativi al progetto. Il personale coinvolto esegue un processo di pseudonimizzazione che fa in modo di impedire l'associazione dei dati con ciascun paziente.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono pseudonimizzati, e secondo quali modalità 16

La pseudonimizzazione dei dati avverrà attraverso l'assegnazione di un codice. I dati personali sono trattati in associazione con questa informazione non direttamente identificativa, e la correlazione tra questa e i dati identificativi dell'interessato è conservata separatamente, accessibile al solo personale coinvolto nello studio, assicurandone, con idonee misure di sicurezza tecniche edorganizzative, la riservatezza. I codici di pseudonimizzazione sono costruiti secondo la seguente modalità: ad ogni caso verrà associata una stringa, di determinata lunghezza, costituita di caratteri randomici ed in alcun modo collegati ad informazioni

sensibili del paziente. I dati saranno pseudonomizzati prima del loro caricamento sull'applicativo RedCap.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono crittografati, e secondo quali modalità (ovvero quale sistema di crittografia è utilizzato) ¹⁷





M/903/150-C

I dati saranno crittografati al momento del trasferimento presso altre strutture al di fuori del centro.I dati saranno crittografati usando l'estensione FlowCrypt: Encryption per Gmail.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono anonimizzati, e secondo quali modalità 18

I dati sono anonimizzati prima della pubblicazione.

Indicare i criteri di profilazione per l'accesso ai dati¹⁹

I soggetti coinvolti nel progetto hanno autorizzazione a visualizzare, modificare ed elaborare i dati nei limiti delle mansionipreviste dal progetto.

Di seguito la descrizione dei ruoli dei centri partecipanti:

1.1 Screening dell'eterogeneità intratumorale e intertumorale dell'espressione delle nectine/molecole simili alle nectine nei tumori primari dalle coorti retrospettive non trattate di melanoma (MM), cancro renale (RCC), cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e carcinoma testa-collo a cellule squamose (HNSCC) mediante immunoistochimica (IHC). Allestimento e prioritizzazione dei campioni per le analisi CODEX.

(Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze - Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia. - Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology - Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona)

1.2 Valutazione dell'evoluzione dell'espressione delle nectine/molecole simili alle nectine in campioni tumorali primitivi e metastatici, provenienti da coorti non trattate retrospettivamente di MM, RCC, NSCLC e HNSCC. Studio della densità e della distribuzione spaziale delle nectine/molecole simili alle nectine in base al sito metastatico e della correlazione con biomarcatori clinici e patologici prognostici già noti e convalidati.

(Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze - Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia - Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology - Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)

1.3 Analisi multiplex dell'espressione delle nectine/molecole simili alle nectine nel contesto spaziale con la composizione cellulare e non cellulare del microambiente tumorale (TME) mediante la tecnologia ultra-high plex CODEX su campioni FFPE selezionati in 1.1/1.2. Definire il "Nectin ImmunoCode" (NICe) e sviluppare un pannello di anticorpi mid-plex per la valutazione del NICe nei campioni di tessuto FFPE ad alta capacità, correlando il NICe con gli esiti clinici (ORR, PFS, OS) in coorti retrospettive di 1.1.

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn - Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze - Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia - Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology - Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)

- 1.4 Integrazione del NICe dalle coorti retrospettive con dati multiomici (trascrittoma, mutazioni driver) per perfezionare ulteriormente il NICe (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze)
- 2.1 Correlazione del NICe con gli outcome clinici (tasso di risposta oggettiva ORR, sopravvivenza libera da progressione PFS, sopravvivenza complessiva OS) nei tessuti tumorali FFPE provenienti da coorti di validazione retrospettive e prospettiche di pazienti trattati con ICI (MM, HNSCC, NSCLC, RCC).

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn - Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze - Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia - Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology - Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)

- 2.2 Decifrare l'evoluzione del NICe in casi retrospettivi di MM, HNSCC, NSCLC, RCC (baseline e progrediti) sottoposti a terapia ICI. (Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)
- 2.3 Integrazione dei dati multiomici (trascrittomi, mutazioni driver) con il NICe su tumori metastatici raccolti in studi prospettici e campioni di tessuto normale adiacente da coorti di cancro (MM, HNSCC, NSCLC, RCC) trattati con ICIs, e correlazione con gli outcome clinici (ORR, PFS, OS) per aumentare il potere predittivo del NICe.

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn - Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi di Firenze)

2.4 Studio dei meccanismi e della cinetica del rilascio delle nectine/molecole simili alle nectine nel siero di pazienti oncologici (MM, HNSCC, NSCLC, RCC) che ricevono ICIs, e correlazione con gli outcome clinici (ORR, PFS, OS). Se necessario, anche la cinetica del rilascio delle nectine verrà integrata nel NICe.

Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn - Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia - Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology - Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)

3.1 Generazione di nanobodies diretti contro le nectine/molecole simili alle nectine coinvolgendo le strutture EMBL PepCore e UKB Nanobody Core Facilities. I camelidi saranno immunizzati con nectine/molecole simili alle nectine ricombinanti. Dopo l'immunizzazione di richiamo, si procederà allo screening di nanobodies con alta affinità di legame e all'isolamento dei candidati principali per ulteriori test di legame e funzionali.

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn)

3.2 Caratterizzazione del legame dei nanobodies alle nectine/molecole simili alle nectine in vitro e progettazione di strategie multivalenti. I candidati migliori saranno sottoposti a bioingegneria per clonare e produrre nanobodies multivalenti per ulteriori studi funzionali.

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn)

3.4 Valutazione degli effetti del potenziamento dell'immunità da parte dei nanobodies bloccanti le nectine/molecole simili alle nectine in organoidi tumorali derivati da pazienti (PDOs). Per determinare l'efficacia dei nanobodies, verrà misurata la proliferazione delle cellule T, la produzione di citochine e l'uccisione delle cellule tumorali mediante citometria a flusso spettrale.

M/903/150-C Rev. 4

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn)

3.5 Valutazione del legame dei nanobodies alle nectine/molecole simili alle nectine per la diagnostica del rilascio di tali molecole nel siero di pazienti che ricevono ICI. In questo contesto, saranno sviluppati saggi basati su ELISA per misurare accuratamente più nectine/molecole simili alle nectine rilasciate nel siero dei pazienti.

(Institute of Experimental Oncology, University Hospital Bonn - Oncologia Medica, Università degli Studi di Perugia - Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology - Fundació Clinic per la Recerca Biomédica (FCRB), Hospital Clinic of Barcelona.)

Indicare se gli accessi sono tracciati²⁰

Gli accessi alla piattaforma Redcap sono tracciati.

Indicare con quale frequenza viene effettuato il backup dei dati²¹

Il backup dei dati viene effettuato con una cadenza settimanale

Indicare se il sistema prevede misure contro virus e malware²²

Per questo progetto si prevede di usare le misure contro virus e malware standard fornite dal sistema operativo Microsoft.

Indicare se i dati sono trattati anche su supporti cartacei, e come questi sono gestiti²³

I dati non saranno trattati su supporti cartacei.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ove applicabile: indicare come sono informati gli interessati al trattamento²⁴

Gli interessati al trattamento sono informati tramite la sottomissione da parte del clinico curante del modulo del consensoinformato.

Dopo la sottomissione del modulo di consenso informato il paziente potrà richiedere tutte le informazioni e chiarimenti

che ritiene opportuni fino a che non riceverà risposte esaustive

Ove applicabile: indicare le ragioni per cui non è possibile informare gli interessati²⁵

Per motivi di impossibilità organizzativa all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattare pazienti che al momento dell'arruolamento nello studio risultino essere deceduti o comunque non contattabili. La mancata considerazione dei dati riferiti a questi, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi risultati. Di seguito i motivi per cui il contatto di un paziente possa rappresentare un ostacolo di impossibilità organizzativa:

- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta alla limitata disponibilità di indirizzi completi ed aggiornati dei pazienti;
- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta all'elevata percentuale di pazienti non più seguiti dal centro(di sperimentazione coinvolto);
- impossibilità organizzativa e/o di fatto dovuta alla lontananza geografica dei pazienti che rende eccessivamente difficoltoso e costoso il loro ritorno al centro (di sperimentazione coinvolto) per le procedure di consenso, unitamente alla difficoltà di interagire con l'ausilio di strumenti elettronici da parte di pazienti anziani o aventi poca dimestichezza con le attrezzature elettroniche/informatiche;
- decesso del paziente;
- sforzo oggettivamente sproporzionato rispetto agli obiettivi dello Studio che rischia di rendere impossibile o dipregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

Ove applicabile: indicare come è acquisito il consenso degli interessati²⁶

Il consenso degli interessati è stato acquisito dopo aver sottoposto il modulo del consenso informato ed aver anche fornito adeguata ed esaustiva spiegazione del progetto e dei suoi obbiettivi. Una volta che l'interessato si ritiene soddisfatto delle informazioni date si procede alla firma del documento.

Ove applicabile: indicare se il trattamento coinvolge soggetti qualificati come responsabili del trattamento²⁷

Il trattamento non coinvolge soggetti qualificati come responsabili del trattamento.

GESTIONE DEI RISCHI²⁸

ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Sebbene la gravità del rischio possa essere considerata di medio livello, vista la specificità e le caratteristiche dei dati sensibilitrattati, la probabilità del rischio si ritiene trascurabile. I dati sono infatti pseudonimizzati e separati dalle informazioni anagrafiche dei pazienti; il server che ospita il database è accessibile esclusivamente attraverso il protocollo https (TLS) con esclusione di ogni accesso di altro tipo (SMB, FTP o altri). Gli accessi sistemistici di servizio (per manutenzione o aggiornamenti software) sono consentiti solo attraverso protocolli criptati (ssh o simili) e soltanto da rete intranet AOUC. Eventuali necessità di accessi da internet sono veicolate attraverso VPN. Le credenziali amministrative sono in possesso del solo personale interno





M/903/150-0 Rev. 4

autorizzato. Le credenziali di gestione dell'applicativo sono personali e rilasciate ai soli dipendenti autorizzati che sono stati istruiti riguardo la loro corretta custodia

MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI

La probabilità del rischio di modifica indesiderata dei dati può essere ritenuta trascurabile, anche alla luce delle misure pianificate. La gravità del rischio è stimata di medio livello. I dati vengono sottoposti a backup giornaliero, con possibilità di rapido ripristino in caso si verifichi una modifica indesiderata. L'accesso in scrittura ai dati è riservato a selezionati utenti, ed avviene attraverso interfacce che minimizzano la probabilità di errore.

PERDITA DEI DATI

La probabilità di perdita dei dati è estremamente bassa, mentre l'eventuale danno sarebbe molto elevato. La stima considera le strutture hardware ridondate sulle quali si fonda il sistema, le procedure di backup sistematico e la resilienza intrinseca del data center che ospita l'applicativo. Per le eventuali perdite di dati causate da operatori infedeli, valgono le considerazioni dei punti precedenti.

IL PREPOSTO AL TRATTAMENTO (vedi nota 1) (nome/cognome)

Prof.ssa Daniela Massi

FIRMA	awde lan	Data	14/10/2024





M/903/150-C Rev. 4

¹ Il Preposto al trattamento, in Azienda, è, per quanto riguarda gli studi, il PI.

L'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede che, tra le persone autorizzate al trattamento (cfr. nota 6), il titolare possa individuare, per lo svolgimento di specifiche funzioni di coordinamento e orientamento nel trattamento dei dati, persone fisiche, che operano sotto la loro autorità, a ciò "espressamente designate". La persona fisica "espressamente designata", che coincide con la vecchia nozione di "responsabile interno del trattamento" (oggi il responsabile del trattamentoè solo un soggetto esterno), è stata sinteticamente ridenominata dai diversi titolari, utilizzando varie espressioni (delegato, referente ecc.): in Azienda la si è definita *Preposto*, con termine derivato dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, eche indica appunto un soggetto che sovraintende ad una data attività (a far intendere che il trattamento dei dati non è mai unaattività sganciata da un concreto operare).

² Inserire titolo e codice dello studio.

³ Finalità del trattamento vale il suo scopo pratico. Occorre dunque indicare, posto che il trattamento è ovviamente funzionale alla esecuzione dello studio, oltre allo scopo di ricerca in senso lato (es. "I dati sono trattati per scopo di ricerca in campo medico …"), quali sono gli scopi che si intendono raggiungere con lo studio medesimo (es. scopo dello studio è verificare …"). Qualora i dati vengano raccolti per una finalità ulteriore (es. di cura, il che significa che saranno trattati anche con moda lità identificativa), occorre integrare tale specifico elemento nell'informativa sul trattamento dei dati.

⁴ In via generale si tratta di dati afferenti alle categorie particolari, es. relativi alla salute o genetici, e di dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto). Oltre a questa indicazione più generica, categorica, occorre esplicitare i dati che vengono effettivamente raccolti; ciò può essere fatto con un grado maggiore (es. esiti di questo o quell'esame di laboratorio) o minore (es. esiti esami di laboratorio) di analiticità: è comunque preferibile essere più analitici possibile –questi elementi più puntuali

sono normalmente già elencati nel protocollo - anche per motivare, se necessario, tali scelte in una prospettiva di minimizzazione (cfr. nota 12), cioè di una loro stretta funzionalità/indispensabilità rispetto allo studio.

⁵ L'interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati: in uno studio, sono ad esempio i pazienti in essoarruolati, descritti attraverso le caratteristiche (es. di patologia, esiti, età) che li rendono in esso eleggibili. Occorre qui Indicare anche il range temporale entro il quale si vanno ad identificare i pazienti eleggibili allo studio (es. pazienti diabetici trattati dal1995 al 2020).

⁶ E' sufficiente indicare il numero dei componenti del gruppo di sperimentazione e le relative professionalità, senza indicazioninominative. Per la persona espressamente designata, cfr. nota 1. La persona autorizzata al trattamento è la persona fisica – dipendente o collaboratore sottoposta, per quanto concerne il trattamento dei dati, al Titolare (cioè l'Azienda), e che tratta dati personali solo nella misura in cui sia stata a ciò autorizzata e istruita: le istruzioni delimitano l'ambito di trattamento autorizzato, e precisano le modalità secondo le quali il trattamento deve essere effettuato. Nessun incaricato può trattare datisenza adeguate istruzioni (che sono un suo diritto), e nessun incaricato, ricevutele, può effettuare operazioni di trattamento ulteriori rispetto a quelle da esse consentite. Tali istruzioni, nell'ottica della responsabilizzazione del titolare (che consiste nell'applicare i principi previsti all'art. 5 del regolamento UE 2016/679, documentandone le modalità di applicazione), devonoessere raccolte in un atto di nomina a firma del P.I. (atto che potrà essere anche riferito al gruppo di sperimentazione nel suo complesso, oppure, qualora i compiti, all'interno del gruppo di sperimentazione siano significativamente differenziati, essere

più personalizzato e quindi nominativo).

Qui si può far riferimento:

- ad altri Centri di sperimentazione, che partecipano allo studio quali titolari autonomi o contitolari del trattamento (il Titolare del trattamento è il soggetto che, individuato una finalità, cioè uno scopo pratico, determina le modalità di trattamento dei dati necessarie per raggiungerlo; qualora finalità e modalità siano condivise, si può stabilire una condizione di contitolarità, che deve essere formalizzata mediante un accordo redatto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento);
- a soggetti (normalmente enti) che collaborano funzionalmente allo studio (es. un laboratorio esterno che effettui esami previsti dalla ricerca) ma che non assumono il ruolo di titolare del trattamento in quanto non hanno partecipato alla definizione delle finalità e modalità del trattamento cioè alla elaborazione e condivisione del protocollo di ricerca eche quindi devono formalmente individuarsi come Responsabili del trattamento (vedi nota 27).

Occorre elencare tali soggetti deve, in riferimento allo stato attuale dello studio (in alcuni studi multicentrici, ulteriori partecipantipossono aderire al progetto successivamente) con la loro esatta denominazione.

⁸ Un trattamento di dati personali si traduce in un flusso di informazioni, che può coinvolgere vari spazi (es. banche dati), soggetti ecc., e che può sostanziarsi in una serie di operazioni (es. la raccolta dei dati, per la quale occorre indicare come essivengono selezionati e archiviati, ad es. in un foglio di raccolta o in un database; o la loro comunicazione, tra due o più titolari; le modalità di elaborazione ecc.). E' necessario indicare anche se i dati sono meramente trasferiti all'interno di uno stesso ambito di titolarità: il trasferimento del dato è nozione più ampia, e talvolta diversa, da quella della sua comunicazione, cioè della trasmissione del dato ad altro titolare; questa comporta spesso un trasferimento di dati (ma i dati possono essere comunicati anche mettendoli semplicemente a disposizione, senza trasmetterli); si ha trasferimento di dati sia se i dati sono trasferiti al di fuori dei sistemi aziendali, sia se sono meramente spostati anche all'interno del medesimo ambito di titolarità (cioè ad es. da un server all'altro dell'Azienda, o verso un server di un soggetto che agisce per il titolare, quale responsabile del trattamento). Occorre precisare se i dati sono eventualmente trasferiti:

- nell'ambito dell'Azienda





M/903/150-0 Rev. 4

- fuori dall'Azienda
- fuori dall'Italia
- fuori dall'Unione Europea

Il trasferimento del dato, soprattutto se effettuato al di fuori del proprio ambito di titolarità (che normalmente corrisponde ad un perimetro presidiato), può rappresentare un momento critico, che necessita l'adozione di idonee misure di sicurezza tanto tecniche che organizzative: di quelle appunto specificamente riferibili al trasferimento del dato si richiede una breve descrizione. Il trasferimento dei dati (esclusi i dati genetici) deve essere effettato con modalità sicura, anche con strumenti di cooperazione applicativa oppure utilizzando strumenti di messaggistica che utilizzino canali di comunicazione protetti (ivi compresa la PEC), oppure, se si utilizzano sistemi di posta elettronica ordinaria, proteggendo l'allegato con tecniche di cifratura e rendendolo accessibile tramite una password per l'apertura del file trasmessa separatamente; qualora lo studio ricomprenda dati genetici,non sarà possibile utilizzare la mail ordinaria ma solo strumenti di cooperazione applicativa o di messaggistica che utilizzino canali di comunicazione protetti (ivi compresa la PEC), cifrando i dati e fornendo la chiave di decifrazione attraverso canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati. E' necessario richiamare eventuali agreement redatti per il trasferimento dei dati, e comunque documentare la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento che è stata effettuata.

⁹ Si distingue qui tra archiviazione e conservazione, indicando con la prima voce la temporanea allocazione dei dati nel corsodello studio, con l'altra quella effettuata nel periodo successivo al termine dello studio, prima della definitiva cancellazione o anonimizzazione dei dati (sono comunque operazioni che possono essere effettuate con continuità sul medesimo sistema), E'necessario individuare specificamente dove i dati vengono allocati, indicando anche il sistema o il data base utilizzato. Se perla loro successiva conservazione si utilizza, appunto, una banca dati diversa, occorrerà indicarla.

In ordine ai profili di sicurezza, anche in relazione alla esattezza ed integrità dei dati, è inutile precisare che un foglio excel suun pc in locale non soddisfa i requisiti minimi (la DPIA non otterrà il parere positivo del Responsabile della Protezione dei datiaziendale, e quand'anche venisse trasmessa, è certo che non sarà possibile ottenere la autorizzazione del Garante).

Il sistema di archiviazione e conservazione dei dati di studio messo a disposizione dall'Azienda è RedCap; possono essere utilizzati strumenti diversi, ma che garantiscano, allo stesso modo, un tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuatee garanzie contro virus, malware ecc..

Qualora venga utilizzata una piattaforma esterna, occorrerà procurarsi le relative informazioni tecnico informatiche, da mettereagli atti della documentazione di studio (di tale documentazione si potrà offrire evidenza, allegandola o meno, nel presente documento); non è necessario che tale documentazione sia esaustiva da un punto di vista tecnico, ma deve essere tale da fornire informazioni sufficienti ad effettuare una minima valutazione di adeguatezza, anche con il supporto della componente tecnico-informatica aziendale.

¹⁰ L'art. 5 (*Principi applicabili al trattamento di dati personali*) par. 1 del Regolamento prescrive analiticamente alcuni principi che assicurano l'adeguatezza del trattamento (cd. *principi base del trattamento*); la *responsabilizzazione* del Titolare consisteappunto nel rispettare tali principi e nell'essere in grado di dimostrare, con idonea documentazione (redatta prima dell'inizio del trattamento, nell'ottica della privacy by design e by defaut) di averli rispettati. Dunque, il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei seguenti principi:

- limitazione della finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione dei dati.
- minimizzazione dei dati;
- esattezza dei dati;
- sicurezza dei dati (integrità e riservatezza).
- trasparenza del trattamento (riguarda anzitutto le informazioni sul trattamento messe a disposizione degli interessati, se ne parla alla sezione successiva relativa ai Diritti degli interessati)

¹¹ La base giuridica ordinaria del trattamento dei dati a scopo di ricerca clinica è il consenso degli interessati, a seguito di idonee informazioni. Il consenso non è necessario se l'interessato non è contattabile, o se si tratta di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92.

Nel caso che non sia possibile informare l'interessato ed acquisirne il consenso, e si tratti di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92, occorre riportare quanto segue (scegliendo il caso d'interesse):

- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla legge (specificare), che ha previsto lo studio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla disposizione regolamentare (specificare), che ha previsto lostudio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla normativa UE
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92 (specificare l'anno), che ha previsto lo studio.

Se il paziente non è contattabile - perché i dati di contatto sono stati perduti o non sono aggiornati, oppure il paziente èdeceduto, o è preferibile non informarlo per motivi etici (es. il paziente non è informato sulla patologia di cui è affetto) – oppure se i contatti non sono gestibili per oggettiva impossibilità di carattere organizzativo (contattare i pazienti comporterebbe unimpegno sproporzionato rispetto alle risorse disponibili), la base giuridica del trattamento, è rappresentata dal parere positivo





M/903/150-C

del comitato etico competente a livello territoriale, nonché dalla applicazione di misure di garanzia sulla sicurezza deltrattamento (che qui stiamo appunto specificando).

¹² La minimizzazione dei dati si traduce appunto nella garanzia che i dati siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati", art. 5 paragrafo 1 c del Regolamento). Ovvio che tali requisiti non possano essere assolutizzabili, in quanto strettamente funzionali allo scopo di un dato studio: sarà comunque lecito utilizzare,tanto da un punto di vista qualitativo che quantitativo, soltanto le informazioni indispensabili per quel determinato studio. Chi valuta quali dati sono o meno necessari? Ovviamente il Titolare (e per esso, in un progetto di ricerca, il P.I.) che, nell'ottica della responsabilizzazione, dovrà argomentare e sostenere tale valutazione. Nel nostro caso occorre dunque dimostrare chei dati trattati, e già sopra elencati, sono soltanto quelli necessari alla realizzazione dello studio, e non altri. È di tale necessità

 strettamente correlata alla razionalità dello studio da un punto di vista eminentemente scientifico - che deve essere data brevemente evidenza, anche soltanto indicando in sintesi che "i dati raccolti sono quelli indispensabili alla esecuzione dello

studio". In relazione a certe tipologie particolari di informazioni, ad es. quelle relative alle origini razziali o alla appartenenza etnica, può essere opportuno offrire una motivazione più puntuale ed articolata.

¹³ Un termine puntuale per la conservazione dei dati utilizzati per gli studi osservazionali non è previsto e dunque quello sceltodeve essere motivato. Il termine deve essere commisurato allo scopo principale della conservazione dei dati, che è anzitutto quello di rendere possibili verifiche o controlli della base dati dello studio successivamente alla pubblicazione. Si consiglia di scrivere qualcosa di analogo a quanto segue:

Il termine di conservazione dei dati è fissato a ... (inserire il numero di anni ritenuto necessario) anni; si evidenzia la consapevolezza che la valenza normativa dei termini di conservazione previsti dalle disposizionivigenti, sempre orientate a regolare gli studi interventistici, non è direttamente ed immediatamente prescrittivaper gli studi osservazionali, così che viene comunque chiamata in causa la responsabilizzazione del Titolare. Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di ... anni in quanto ...

Se si utilizza il termine di prassi di 7 anni, la motivazione può essere resa come segue, sostituendo l'ultima frase: Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di conservazione di 7 anni giàprevisto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200, riferibile ad una prassi consolidata e soprattutto ritenutosufficiente e non eccedente in relazione allo scopo di consentire eventuali controlli successivi sulla correttezzadelle inferenze effettuate nella valutazione dei dati raccolti nel corso della ricerca. Il termine settennale ècommisurato alla opportunità di conservare una base dati statistica per successive verifiche o richieste diprecisazioni circa i risultati pubblicati.

Si ricorda che mediante l'informativa ex art. 13 o ex art. 14 del Regolamento occorre indicare e comunicare ai soggettiinteressati, che:

- sono raccolti solo i dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità;
- decorsi i termini di conservazione, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (descrivendo i meccanismiper la cancellazione o anonimizzazione dei dati).

Se i dati sono conservati a tempo indeterminato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica oa fini statistici è necessario indicarlo e motivarlo, anche in riferimento a specifiche prescrizioni normative.

¹⁴ In questo caso l'esattezza del dato non si intende riferita al suo aggiornamento, ma alle modalità con le quali i dati sono raccolti dalla documentazione originale e dunque duplicati, garantendone appunto l'esattezza rispetto a quella, per le finalità dello studio. Ovvio che misure di controllo sono meno necessarie quando l'estrazione da un data base informatico avviene quasi automaticamente a seguito dell'inserimento di dati parametri, rispetto alla copia manuale, per la quale occorre individuare una procedura

quasi automaticamente a seguito dell'inserimento di dati parametri, rispetto alla copia manuale, per la quale occorre individuare una procedura di verifica e controllo.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento, i dati devono essere "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)". Le politiche di sicurezza sono necessarie per evitare:

- la divulgazione di dati personali o l'accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
- la modifica non autorizzata o accidentale di dati personali (così che i dati sono modificati o incompleti);
- la perdita della possibilità di accesso o distruzione accidentale o non autorizzata di dati personali.

Occorre indicare, sinteticamente, le misure adottate da un punto di vista organizzativo, nonché quelle informatiche assicuratedal sistema sul quale i dati sono archiviati, anche attraverso il rimando alla relativa documentazione tecnica.

E' ovvio che la modifica, la perdita o la non accessibilità ai dati sono questioni che non attengono esclusivamente alla privacy, ma direttamente alla qualità del dato di ricerca.

¹⁶ La pseudonimizzazione (non *pseudo-anonimizzazione*, come si trova in qualche protocollo) consiste nell'associare dei dati(es. quelli relativi alla salute del partecipante allo studio) ad una informazione di carattere non identificativo (ad es. un codice),sostituendo con essa quella di carattere identificativo, ad es. il nome/cognome dell'interessato, e mantenendo riservata, con specifiche misure di sicurezza, la correzione tra dato identificativo e dato non identificativo (tra anagrafica e codice). Essa è una operazione di trattamento che si traduce in una misura di sicurezza e di minimizzazione dei dati. Non ogni codificazione può tradursi in una pseudonimizzazione dei dati: non lo è certo l'utilizzo del codice fiscale (ben più identificativo del mero nomegiuridico), ma neppure un codice che sia conosciuto al di fuori del gruppo di sperimentazione (es. il numero nosologico o simile, anche a livello di singolo reparto).





Rev. 4

Occorre descrivere come è costruito il codice, e come è strutturato e gestito il processo di pseudonimizzazione dei dati, cioè in quale fase dello studio si attua.

Comunque, se si crea un elenco, e questo ha una sua logica (ad es, alfabetica o cronologica), non è sufficiente togliere l'anagrafica ed inserire ad es, dei codici progressivi, occorre che siano non sequenziali e randomizzati (almeno se l'estrazione dei dati è eseguibile una seconda volta con identici risultati). Insomma, il codice di pseudonimizzazione non può contenere elementi oggettivi – informativi o di carattere procedurale – che rendano possibile una identificazione dell'interessato a prescindere dalla chiave di pseudonimizzazione. Si può scrivere quanto segue:

La pseudonimizzazione dei dati avverrà attraverso l'assegnazione di un codice. I dati personali sono trattati in associazione con questa informazione non direttamente identificativa, e la correlazione tra questa e i dati identificativi dell'interessato è conservata separatamente, accessibile al solo personale coinvolto nello studio, assicurandone, con idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, la riservatezza. I codici di pseudonimizzazione sono costruiti secondo la seguente modalità: I dati sono pseudonomizzati (indicare in quale fase avvien la pseudonimizzazione dei dati)

¹⁷ Occorre precisare se i dati, in qualche momento del processo (es. trasferimento o comunicazione, oppure archiviazione, sono cifrati, e con quale tecnica.

¹⁸ Si ricorda che, per anonimizzazione ci si riferisce ad una tecnica che si applica ai dati personali al fine di ottenere una loro deidentificazione assoluta e irreversibile. In pratica, il dato anonimizzato non potrà più essere, in nessun contesto di trattamento, neppure in quello originario, ricollegato all'interessato. In pratica, un set di dati privato dell'anagrafica non è, come secondo lanozione etimologica o di senso comune, un dato anonimizzato: è, piuttosto, un dato personale non immediatamenteidentificativo. Un set di dati è anonimizzato solo quando è definitivamente e irreversibilmente privato, anche prospetticamente, di una possibilità di raccordo con la relativa anagrafica, nel senso che questa non è più recuperabile (e non è dunque più possibile una reidentificazione, cioè la eventualità che, partendo da dati erroneamente ritenuti anonimi, si riesca a recuperareinformazioni identificative degli interessati, sia direttamente, sia tramite metodi di correlazione e deduzione).

Con questi presupposti, il dato anonimo/anonimizzato ben raramente può essere presente in uno studio se non nella fase conclusiva, quando si aggregano i dati in vista della pubblicazione degli esiti. La procedura con cui si anonimizzano i dati in vista della pubblicazione deve essere descritta; ordinariamente, non essendo auspicabile, in uno studio clinico il ricorso a tecniche di randomizzazione, che consistono nella modifica della veridicità dei dati, si ricorrerà a tecniche di *generalizzazione*, consistono nel generalizzare gli attributi delle persone interessate, diluendo i livelli di dettaglio. Si utilizzerà di solito, tra queste, il K.-Anonimato, tecnica volta ad impedire l'individuazione di persone interessate mediante il loro raggruppamento con almeno K altre persone (K=valore di soglia). Secondo la regola della soglia, le persone cui si riferiscono i dati si considerano non identificabili se il loro numero è superiore ad un certo valore prestabilito (valore di soglia). Il valore minimo ordinariamente attribuibile alla soglia è pari a tre (ma nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di sensibilità delle informazioni, e dell'effettivo rischio di danno ad esse correlato). La regola della soglia sottende che il valore originale X possaessere riferito non al solo Caio, ma anche a Tizio, Tazio e Sempronio. La relazione biunivoca tra il valore X ed una (una sola)

persona fisica viene così meno. Occorre indicare come si procede quando una tipologia di informazione resta sotto la soglia minima.

¹⁹ La profondità di accesso indica il *quantum* di accessibilità ai dati che è riconosciuto ad una determinata persona autorizzataal trattamento (cfr. nota 6); essa deve riguarda tanto la quantità e la tipologia di informazioni accessibili, che le operazioni (lettura, scrittura, cancellazione, elaborazione ecc.) eseguibili sui dati. Tutte queste prerogative sono connesse ad uno o più profili di autorizzazione (e, correlativamente e simmetricamente, di protezione dei dati), che si chiede – qualora plurali - di elencare e descrivere nei loro contenuti.

²⁰ Il tracciamento degli accessi, con finalità di sicurezza e controllo, può riguardare tanto operazioni che modificano la consistenza dei dati che la loro mera consultazione. Tale tracciamento si traduce nella conservazione, per un certo periodo ditempo, di file di log (il log file è appunto un file che contiene un elenco cronologico delle attività svolte da un sistema operativo, da un database o da altri sistemi, per permettere una verifica successiva). E' richiesto di specificare, appunto, se sono tracciatigli accessi degli utenti e degli amministratori, se sono tracciati anche gli accessi in consultazione, se sono tracciati i riferimentitemporali degli accessi, per quanto tempo gli eventuali file di log sono conservati. Il tracciamento degli accessi, con la registrazione delle operazioni effettuate, in particolare di modifica dei dati, è una misura essenziale per garantire la sicurezzadei dati, in particolare la loro esattezza ed integrità.

Per quanto riguarda la documentazione cartacea, si deve indicare se si procede o meno ad un controllo degli accessi fisici.

- ²¹ Tra le misure che ostano alla perdita, totale o parziale, dei dati, vi è il backup, che può essere svolto con una diversafrequenza. Si chiede di precisare se il backup dei dati è assicurato, e con quale tempistica.
- ²² Il termine malware indica un programma che è stato progettato per danneggiare un computer; è una sorta di genere ampio, rispetto alle specie quale troian, virus ecc.. Un virus è un malware che tende a danneggiare file e dati.
- ²³ La gestione dei supporti cartacei, in questo caso, riguarda la loro archiviazione sicura e la loro accessibilità. Si ricorda che, anche se il trattamento è solitamente effettuato con strumenti elettronici, laddove presente l'acquisizione del consenso è quasi sempre effettuata utilizzando supporti cartacei.
- ²⁴ La modalità ordinaria è la messa a disposizione dell'interessato dell'informativa redatta ai sensi dell'art, 13 del Regolamento. Qualora non sia possibile o opportuno informare gli interessati ed acquisirne il consenso occorre non solo attestarne ma

documentarne e comprovarne i motivi tra i seguenti:





M/903/150-C Rev. 4

- ✓ motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione e l'informativa comporterebbe la rivelazione di notizie la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi;
- motivi di impossibilità organizzativa, nel senso che gli interessati, all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli (anche attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione deidati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della popolazione residente) risultino essere al momento dell'arruolamento nello studio deceduti o comunque non contattabili, e la mancata considerazione dei dati riferiti a questi, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lostudio in termini di alterazione dei relativi risultati (avuto riguardo ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti).

Alcuni esempi:

- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta alla limitata disponibilità di indirizzi completi ed aggiornatidei pazienti;
- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta all'elevata percentuale di pazienti non più seguiti dal centro (di sperimentazione coinvolto);
- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta all'elevato intervallo di tempo tra il primo accesso del paziente al centro (di sperimentazione coinvolto) ed il data entry dello Studio;
- impossibilità organizzativa e/o di fatto dovuta alla lontananza geografica dei pazienti che rende eccessivamente difficoltoso e costoso il loro ritorno al centro (di sperimentazione coinvolto) per le procedure di consenso, unitamente alla difficoltà di interagire con l'ausilio di strumenti elettronici da parte di pazienti anziani o aventi poca dimestichezza con le attrezzature elettroniche/informatiche;
- decesso del paziente;
- intervenuta incapacità di intendere e/di volere dovuta all'aggravarsi dello stato clinico;
- sforzo oggettivamente sproporzionato rispetto agli obiettivi dello Studio che rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

Comunque, nel caso in cui informare gli interessati risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, occorre documentare le valutazioni effettuate e le evidenze raccolte per sostenere ciò, anche con riferimento a dati statistici (ad es. circa la mortalità della patologia oggetto dello studio) e, se del caso, i tentativi di contatto effettuati ed i loro esiti percentuali sul totale dei pazientiarruolabili, oppure l'impegno di risorse materiali ed umane che, in riferimento al numero dei pazienti da contattare, rende l'operazione non sostenibile dal punto di vista organizzativo.

Occorre inoltre predisporre una informativa ex art. 14 del Regolamento, articolo che riguarda appunto le informazioni damettere a

disposizione dei pazienti non contattabili (nel caso dei defunti, dei loro aventi causa) come previsto dall'art. 6 delle *Regole* deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica ...; l'informativa sarà pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale per tutta la durata dello studio stesso (nel caso di pazienti defunti, a beneficio di familiari ecc.). Nell'informativa occorre indicare il soggetto cui sarà possibile rivolgersi, nel Centro di sperimentazione, per far valere i diritti degli interessati; si indica ordinariamente il responsabile aziendale della protezione dei dati, rpd@aou-careggi.toscana.it ,3666823917.

²⁶ Il «consenso al trattamento» è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, con la qualel'interessato manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che loriguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso, in quanto "manifestazione di volontà", deve appunto manifestarsi, ed è dunque prestato mediante un atto positivo inequivocabile, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzielettronici, o orale. Ciò può comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non configura pertanto consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Ad ogni modo, il titolare del trattamento deve

essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso.

²⁷ E' Responsabile del trattamento il soggetto esterno rispetto al titolare che tratta dati per conto – cioè per le finalità – del titolare, secondo le modalità da questo indicate. Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento tale incarico deve essere formalizzato in un contratto o altro atto giuridico, che precisi la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento; tale

atto deve essere redatto in modo tale che il responsabile tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento.

²⁸ La parte conclusiva della DPIA, dopo la descrizione del trattamento e delle misure tecnico-organizzative individuate a garanzia della sua adeguatezza, è quella propriamente dedicata alla valutazione circa la sostenibilità dei rischi individuati. Talirischi si articolano in riferimento alla perdita:

- di riservatezza dei dati





M/903/150-0 Rev. 4

- di integrità dei dati
- di disponibilità dei dati

La stima conclusiva della probabilità e gravità di ogni tipologia di rischio è da indicarsi nei seguenti termini:

- indefinita
- trascurabile
- limitata
- importante
- massima.

Ogni valutazione sintetica deve essere adeguatamente motivata. Qualora si

utilizzi REDCAP; è possibile limitarsi indicare quanto segue:

Accesso illegittimo ai dati

Sebbene la gravità del rischio possa essere considerata di medio livello, vista la specificità e le caratteristiche dei dati sensibilitrattati, la probabilità del rischio si ritiene trascurabile.

I dati sono infatti pseudonimizzati e separati dalle informazioni anagrafiche dei pazienti; il server che ospita il database è accessibile esclusivamente attraverso il protocollo https (TLS) con esclusione di ogni accesso di altro tipo (SMB, FTP o altri). Gli accessi sistemistici di servizio (per manutenzione o aggiornamenti software) sono consentiti solo attraverso protocolli criptati (ssh o simili) e soltanto da rete intranet AOUC. Eventuali necessità di accessi da internet sono veicolate attraverso VPN.

Le credenziali amministrative sono in possesso del solo personale interno autorizzato.

Le credenziali di gestione dell'applicativo sono personali e rilasciate ai soli dipendenti autorizzati che sono stati istruiti riguardo la loro corretta custodia

Modifiche indesiderate ai dati

La probabilità del rischio di modifica indesiderata dei dati può essere ritenuta trascurabile, anche alla luce delle misurepianificate. La gravità del rischio è stimata di medio livello.

I dati vengono sottoposti a backup giornaliero, con possibilità di rapido restore in caso si verifichi una modifica indesiderata. L'accesso in scrittura ai dati è riservato a selezionati utenti, ed avviene attraverso interfacce che minimizzano la probabilità dierrore.

Perdita dei dati

La probabilità di perdita dei dati è estremamente bassa, mentre l'eventuale danno sarebbe molto elevato.

La stima considera le strutture hardware ridondate sulle quali si fonda il sistema, le procedure di backup sistematico e laresilienza intrinseca del data center che ospita l'applicativo.

Per gli eventuali data loss causati da operatori infedeli, valgono le considerazioni dei punti precedenti.